REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione
Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO
tel. 091/7072950 – Telefax 091/7072820
r.cicala@regione.sicilia.it

Prot. n. 167356 PALERMO 12 DIC 2012

OGGETTO: Trasparenza dell'azione amministrativa regionale: prime indicazioni sull'attuazione della legge 6 novembre 2012 , n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"* .

Al Segretario Generale
Ai Dirigenti Generali
e,p.c. All'On.le Presidente
Agli Assessori Regionali
Ai responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale
Al Responsabile dell'Area info-telematica
Al webmaster

LORO SEDI

Di seguito alle *<<Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione>>*, introdotte nell'ordinamento con la legge 6 novembre 2012 , n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, nelle more delle linee guida previste dal comma 4 dell'art.1,in essa legge previste, con la presente si forniscono le prime indicazioni sull'attuazione che vanno ad inserirsi nel complesso contesto normativo che disciplina la trasparenza dell'azione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa la Regione Siciliana.

Infatti, il comma 15 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012 , n. 190 prevede che *<<Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.>>*.

La nuova normativa, pertanto, in primo luogo ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili del quale lo Stato si deve far carico imponendoli a tutte le amministrazioni anche quelle regionali e periferiche.

Essa trasparenza deve essere assicurata attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali, secondo criteri di facile consultazione, dei dati per cui sussiste l'obbligo previsto per legge.

La suddetta legge individua, l'Autorita' nazionale anticorruzione nella CIVIT-Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche- per assicurare l' attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e, cosa di fondamentale rilevanza, la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012 n.190 e dalle altre disposizioni vigenti.

Con il comma 16 della suddetta legge 6 novembre 2012 n.190 si prevede che le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di *trasparenza dell'attivita' amministrativa* con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.

Le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute, non solo a pubblicare nei propri siti web istituzionali tutta una serie di informazioni elencate dal comma 32 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012 n.190, ma a trasmetterle in formato digitale all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, nel caso in cui non le riceve, segnala alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni previste in formato digitale standard aperto.

Inoltre, la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 della ripetuta legge n.190 del 2012, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici e, quindi, è presupposto sufficiente per l'azione di risarcimento da parte degli stakeholder, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198; la mancata o incompleta pubblicazione e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mentre eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Per quanto riguarda tutti i procedimenti dell'Amministrazione è stato previsto dal comma 28 della legge 6 novembre 2012 , n. 190 che << Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.>>

Con riguardo alle modifiche apportate dalla legge 6 novembre 2012 , n. 190 alla legge 7 agosto 1990 n.241, si segnala in particolare il comma 40 dell'art.1, che introduce l'art.6 bis il cui testo di seguito integralmente si riporta:

«Art. 6-bis. - **(Conflitto di interessi)**. - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Sempre con riguardo ai procedimenti, il comma 39 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche comunicano al Dipartimento della funzione pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, con allegati i titoli e i *curricula* che si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Di particolare rilievo ed immediatamente applicabili sono i commi 46 e 51 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012 , n. 190, con i quali nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono stati inseriti l'art. 35 bis e l'art.54 bis che di seguito integralmente si riportano:

«Art. 35-bis. **(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)**

1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari>>.

«Art. art. 54-bis **(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)**

1.Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita'

puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere>>.

Un breve cenno va fatto alle modifiche apportate dai commi 75 e 76 della legge 6 novembre 2012 al Codice penale -Titolo II – Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione- con i quali, tra l'altro, sono stati introdotti i reati di " **Traffico di influenze illecite**", nonché la sostituzione dell'art.2635 del Codice Civile la cui nuova rubrica è ora " **Corruzione tra privati**".

In ultimo, data la non esaustività delle presenti indicazioni e le numerose modifiche apportate dalla legge 6 novembre 2012 , n. 190 alla legge n.241 del 1990, al codice penale, al d.lgs 165 del 2001, ecc., si raccomanda gli approfondimenti necessari, acchè i comportamenti del personale tutto siano conformati ai contenuti della legge, che di sicuro ha ampliato il sistema sanzionatorio il quale ha aggiunto al divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti nel mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione *on line*, forme di responsabilità dirigenziale amministrativa e disciplinare, il divieto di rinnovo degli stessi incarichi, ecc., nonchè previsto espressamente per alcuni comportamenti l'esperibilità dell'azione introdotta dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198.

Ci si riserva di fornire separatamente ulteriori indicazioni, non appena disponibili le indicazioni previste dal comma 60, lettere a), b), e c) dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si auspica l'adozione da parte delle SS.LL. di ogni iniziativa utile a conformare i comportamenti del personale di ciascun Dipartimento ai contenuti della suddetta legge.

Il Dirigente del Servizio
Rosaria Cicala

Il Dirigente Generale
Bologna

REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA ASSESSORATO